

Il crimine transnazionale

di **Maria Luisa Miranda**

Sommario. 1. Premessa. - **2.** Il reato transazionale. - **3.** L'aggravante della transazionalità. - **4.** Gli ultimi arresti giurisprudenziali sulla applicabilità dell'aggravante ai reati fine. - **5.** Prospettive di riforma.

1. Premessa.

A seguito dell'emergere di nuove forme di cooperazione tra organizzazioni criminali a livello transnazionale, più evidente a partire dagli anni Novanta, la comunità internazionale ha ritenuto di doversi dotare di strumenti per combattere efficacemente questa nuova forma di criminalità. La globalizzazione economica e l'enorme sviluppo delle tecnologie. specialmente nel settore delle comunicazioni, hanno creato grandi opportunità di progresso, ma anche il crimine organizzato se ne è avvantaggiato: la partecipazione di oltre 100 Stati membri ai negoziati per la stesura della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale e dei suoi Protocolli è il segno che esso è riconosciuto come problema collettivo, che richiede un'ampia collaborazione perché sia sconfitto.

La Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale ed i suoi Protocolli sono stati elaborati dalla Commissione ad hoc istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che, per giungere alla loro stesura, ha lavorato dal gennaio 1999 all'ottobre 2000. La Convenzione e i primi due Protocolli riguardanti, rispettivamente, la tratta di persone, specialmente donne e bambini, e il traffico illecito di migranti via terra, via aria e via mare, sono stati adottati il 15 novembre 2000 nel corso del Meeting del Millennio dell'Assemblea generale dell'ONU (con risoluzione A/RES/55/25), e sono stati aperti alla firma nella Conferenza di Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000. Il terzo Protocollo, relativo alla fabbricazione e al traffico illecito di armi da fuoco, è stato adottato dall'Assemblea generale il 31 maggio 2001 (con risoluzione 55/255). Sia la Convenzione che i Protocolli sono in vigore: la prima dal 29 settembre 2003; il Protocollo contro la tratta delle persone dal 25 dicembre 2003; il Protocollo contro il traffico illecito dei migranti dal 28 gennaio 2004; il Protocollo sulle armi da fuoco dal 3 luglio 2005¹.

¹ V. Relazione Servizio studi della Camera dei Deputati a commento della legge 16 marzo 2006, n. 146 avente ad oggetto la Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.



La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione nel nostro ordinamento alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo), introducendo negli articoli 3 e 4, rispettivamente, la nozione di reato transnazionale e la circostanza aggravante della transnazionalità.

2. Il reato transazionale.

La citata legge di ratifica all'art. 3 ha mutuato dalla Convenzione la nozione di reato transazionale ancorando la qualificazione del reato transnazionale al concorso di tre distinti parametri: il primo parametro è connesso alla gravità del reato: deve trattarsi di un delitto punito con una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione; il secondo prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato (il termine "coinvolgimento", atecnico e lontano dal nostro lessico penalistico, deve con ogni probabilità la sua origine alla trasposizione letterale del termine inglese "involving" utilizzato nella Convenzione di Palermo), il terzo, e ultimo parametro, prevede alternativamente: a) la commissione del reato in più di uno Stato; b) la commissione del reato in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) la commissione del reato in uno Stato, ma l'implicazione in esso di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero d) la commissione del reato in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in un altro Stato².

Con riferimento tale ultimo parametro, che dunque prevede alternativamente quattro distinti criteri per la individuazione del reato come transazionale, occorre sottolineare che mentre alle lett. a), b) e d) lo stesso viene individuato attraverso elementi che fanno riferimento alla natura del reato in quanto tale, alla lett. c) tale criterio assume un rilievo peculiare ancorandosi non più al tipo di reato, bensì al raggio di azione del gruppo criminale³, scelta che ha operato non pochi problemi applicativi al nostro interno.

La lettura dei citati parametri rende evidente che non già di un'autonoma ipotesi di reato si tratta, ma di una qualifica trasversale applicabile a qualsivoglia fattispecie criminosa rispondente alle caratteristiche dettate dall'art. 3 legge cit., foriera di rilevanti effetti sul piano della disciplina sostanziale e processuale, tra i quali va menzionato lo strumento di risposta patrimoniale.

² Andrea Mingione, La configurabilità della circostanza aggravante della transazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere poche certezze e molte contraddizioni, in Diritto Penale Contemporaneo 2/2018.

³ Elvira Dinacci, Criminalità mafiosa e transazionale, Treccani Diritto on line, 2015.



Nell'ambito della legge di ratifica della Convenzione sul crimine organizzato transnazionale, è stata introdotta – tra le più rilevanti novità - una particolare ipotesi di confisca destinata ad essere applicata in presenza di un fatto rientrante nella definizione di cui all'art. 3, e cioè di crimine transnazionale. L'articolo 11 della legge contempla, infatti, ipotesi speciali di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente; la norma è volta ad attuare l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, in materia di confisca e sequestro. La nuova fattispecie ablativa, disciplinata con modalità applicative particolarmente estese dall'art. 11 l. n. 146/2006, è, dunque, svincolata dalla sussistenza di un nesso di pertinenzialità rispetto al fatto di reato per cui si procede.

L'istituto introdotto per i reati transnazionali, che non rappresenta una novità nell'ordinamento interno, che già si avvale di diversi strumenti di repressione patrimoniale basati su presupposti applicativi distinti da quello della derivazione o strumentalità rispetto al reato (tra le varie per i reati di cui agli artt. 600 septies, 644, ult. co., 322 ter, 640 quater, c.p., e art. 12 sexies d.l. 306/1992; ai quali si aggiunge la confisca introdotta all'art. 648 quater c.p. dal d.lgs. 21.11.2007, n. 231 e dalla l. 15.12.2014, n. 186, che ha esteso la confisca per equivalente alla nuova fattispecie di autoriciclaggio), consente l'apprensione di beni-utilità che, seppure privi di qualsiasi connessione naturalisticamente apprezzabile con il fatto di reato, presentino comunque il connotato dell'equivalenza rispetto al bene pertinenziale di cui non sia possibile la confisca.

La confisca per equivalente, pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale dal bene che costituisce il provento pertinenziale del reato per cui si procede ad altro che pur sempre ricada nella disponibilità dell'indagato o imputato, richiede un preliminare ed essenziale accertamento circa l'esistenza del bene che costituisca il provento originario del reato, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato il trasferimento o la perdita.

Il reperimento dei beni costituenti il provento pertinenziale del reato può rivelarsi impossibile, anche solo transitoriamente o reversibilmente, purché esso sia tale al momento dell'adozione del provvedimento reale.⁴

Sul giudice che dispone la confisca in discussione grava un onere motivazionale che deve essere adeguato e sufficiente, secondo i principi generali in tema di motivazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma l'effettiva consistenza dell'onere argomentativo, in tema di condizioni per l'adozione della confisca per equivalente, è tuttavia modellato dalla giurisprudenza prevalente in termini di forte elasticità e flessibilità, ritenendosi

⁴ A tal fine è stata ritenuta irrilevante la ragione per la quale sia intervenuta l'impossibilità di apprendere la res direttamente o indirettamente derivante dal reato (Cass. pen., 24.7.2009, n. 30930, Pierro).



sufficiente il riferimento alla pur momentanea indisponibilità del bene, senza che il giudice debba dare conto delle attività volte alla ricerca dell'originario provento del reato⁵.

Sul piano applicativo, la confisca per equivalente introdotta⁶ in tema di reati transnazionali presenta non poche difficoltà in funzione della concreta operazione di quantificazione dei proventi del gruppo criminale organizzato demandata al giudice di merito, e in relazione alla quale egli è gravato da ulteriore onere argomentativo.

3. L'aggravante della transazionalità.

Meritevole di un aggravamento della pena, come anticipato, è stato ritenuto non già il reato transnazionale in sè, bensì un'unica ipotesi di reato transnazionale, quella dettata dalla lettera c) dell'articolo 3 della legge citata. In base a tali presupposti, pertanto, il legislatore italiano sembra aver ritenuto degni di maggior gravità, non già i reati commessi, in parte in Italia e in parte all'estero (per i quali sono state comunque riservate le sanzioni previste dall'art. 3), bensì unicamente le fattispecie di reato commesse in Italia (almeno in parte) per mezzo della cooperazione di un gruppo criminale "estero".

La scelta "riduttiva" del legislatore di circoscrivere l'aggravante soltanto ad uno dei "casi" che qualificano il reato transnazionale – vale a dire quello di cui alla lettera c) dell'art. 3 - ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti, primo tra tutti quello della compatibilità della circostanza aggravante di cui qui si tratta con il delitto associativo, che si è chiusa, a seguito dell'intervento delle SSUU, con una opzione interpretativa secondo la quale tale speciale aggravante «è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa».

L'orientamento maggioritario della Suprema Corte, nella fase iniziale, limitandosi a far leva sulla formulazione letterale della norma, riteneva l'applicabilità tout court dell'aggravante alle compagini associative, richiedendone quale unico presupposto l'operatività dell'associazione in più di

Tale primo diffuso orientamento⁷ aveva ritenuto sufficiente per l'applicabilità dell'aggravante all'art. 416 c.p. la sola operatività dei componenti

⁵ V. Cass. pen., 21.5.2007, n. 19662, in CED Cass., n. 236592.

⁶ V. Cass. pen., 24.9.2008, n. 39172, la misura ablativa non suscettibile di applicazione retroattiva rispetto a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della l. n.

⁷ Si segnalano, in tal senso, Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2010, n. 10976; Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2010, n. 35465; Cass. pen., Sez. III, 26 giugno 2012, n. 27413.



dell'organizzazione criminosa in più di uno Stato⁸, ancorando questa soluzione interpretativa a due aspetti: 1) il limite edittale di pena previsto per l'applicabilità dell'aggravante; 2) la commissione di un reato di associazione per delinquere ove realizzata sul territorio di più di uno Stato doveva necessariamente prevedere il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, aspetto ritenuto di per sé sufficiente per azionare.

Un minoritario orientamento (costituito, ad onor del vero, da una sola isolata pronuncia, la sentenza Dalti, Cass. 1937/2010 sez. V), al contrario, ne sosteneva l'ontologica e concettuale incompatibilità sul riflesso che, non potendo ipotizzarsi l'esistenza di un gruppo criminale che contribuisca all'esistenza di sé stesso (l'associazione per delinquere appunto), la circostanza aggravante potesse essere applicata unicamente ai reati fine dell'associazione.⁹

Il contrasto interpretativo, rimessa la questione alle SSUU veniva affrontato dalla Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione, e risolto con il seguente principio di diritto: "la speciale aggravante dell'art. 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa" (sentenza "Adami" Cass. Sez. Un. n. 18374 del 31.1.2013)

La conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite trae spunto da una duplice argomentazione: da un lato, il testuale generico riferimento della norma a qualsiasi reato porterebbe a ritenere che l'apporto causale di un gruppo organizzato transnazionale possa spiegarsi nei confronti di qualsivoglia espressione delittuosa, e dunque anche di quella associativa; dall'altro lato, si giungerebbe alla stessa conclusione avendo comunque riguardo alle linee ispiratrici della Convenzione di Palermo, certamente orientate ad estendere la tutela degli ordinamenti nazionali ad ipotesi delinguenziali associative di ambito transnazionale.

L'intero impianto motivazionale tracciato dalle Sezioni Unite si sviluppa intorno ad un preliminare, indispensabile chiarimento circa la corretta identificazione di "gruppo criminale organizzato" e la relativa distinzione con l'associazione per delinquere beneficiaria del contributo offerto dal gruppo. In questo senso, e per semplificare, ritengono le Sezioni Unite che "gruppo criminale organizzato" e "associazione per delinquere" siano (rectius: debbano essere) due entità distinte, non sovrapponibili neppure in minima parte, e che per tale ragione l'aggravante della transnazionalità sia applicabile alle

del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in Paesi diversi»

⁸ Così Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2010, n. 10976: «La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 4 della L. 16 marzo 2006, 1. 146 per i reati transnazionali è configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allorché

⁹ In argomento cfr. Francesco d'Errico Ancora sull'aggravante della transnazionalità: tra perduranti ambiguità interpretative ed esigenze di riforma in commento a Cass. Sez. IV, dep. 14/06/2022, (ud. 25/05/2022), n. 23132 – in Sistema Penale 6/2023



fattispecie associative solo allorquando il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato (diverso dall'associazione per delinquere appunto) operante in più di uno Stato.

Tale approccio interpretativo, sebbene abbia destato e desta a tutt'oggi non poche perplessità e non trascurabili ripercussioni, nell'ordinamento vigente, del principio di diritto adottato, non ha però fatto registrare decisioni in contrasto¹⁰.

4. Gli ultimi arresti giurisprudenziali sulla applicabilità dell'aggravante ai reati fine

L'applicabilità della circostanza aggravante "transnazionale" ai reati – fine, pur in assenza dei presupposti per l'applicabilità della stessa al reato associativa è, invece, dopo un primo momento di incertezza, oramai pacifica.

Invero, già alle Sez. U. n. 18374 del 2013, Adami veniva posta la risoluzione del contrasto unicamente creatosi in ordine alla applicabilità o meno dell'aggravante *de qua* al reato associativo sul presupposto che indiscussa e addirittura scontata dovesse invece essere l'applicabilità ai reati-fine.

Ed anzi, è significativo che proprio la sentenza Sez. U. Adami abbia, testualmente, affermato non esistere «alcuna ragione perché la particolare aggravante possa applicarsi ai soli reati-fine e non anche al reato associativo, che costituisce il mezzo per la relativa consumazione», dando dunque, per indiscussa, e non discutibile, la compatibilità con i reati-fine.

Nessun altro arresto della Corte, né prima né dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, si è invece espresso in senso contrario in ordine alla piena conciliabilità di detta aggravante con i reati-fine¹¹

Conformi alle SSUU V. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 31972 del 02/07/2013 dep. 23/07/2013;ez. 3, Sentenza n. 7768 del 04/12/2013 Ud.dep. 19/02/2014; Cass.Sez. 5, Sentenza n. 500 del 06/11/2014 Cc. dep. 08/01/2015; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 2458 del 02/12/2014 Cc. dep. 20/01/2015; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 23896 del 19/04/2016 Ud. dep. 09/06/2016; Cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 36381 del 09/05/2019 Ud. dep. 23/08/2019; Cass.Sez. 6 - , Sentenza n. 370

81 del 19/11/2020 Ud. dep. 22/12/2020; Cass.Sez. 4, Sentenza n. 3398 del 14/12/202

3 Ud. dep. 29/01/202;

¹¹ Si vedano, prima della sentenza Sez. U Adami, le pronunce di Sez. 5, n.1937/11 del 15/12/2010 Dalti e altri, Rv. 249099; successivamente ad essa, invece, Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014, Colorisi e altri, 262296; Sez. 6, n. 47217 del 18/11/2015, Corti e altri, Rv. 265354; Sez.5, n. 5641/17 del 17/11/2016, Merisio, Rv. 269371; Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, Hosu e altri, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 42751 del 16/05/2017, Serban, non mass.; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi ed altri, Rv. 278166, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado Ocaris, Rv. 276701, non mass. sul punto.



Al riguardo, val la pena ricordare i capisaldi della decisione delle Sez. U. Adami laddove la stessa è giunta alla conclusione per cui la aggravante di natura speciale in oggetto è applicabile al reato associativo sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione.

Dopo avere spiegato che: la circostanza aggravante si applica, per regola generale, a tutti i reati in ambito nazionale puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni la cui commissione sia stata determinata o anche solo agevolata dall'apporto di un gruppo criminale organizzato transnazionale; che la locuzione "dare contributo" di cui all'art. 4 (oggi art. 61bis cod. pen.) postula "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il "gruppo organizzato") e realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale; che il tasso di maggior disvalore insito nell'aggravante postula una necessaria autonomia tra condotta che integra il reato "comune" e quella che vale a realizzare il contributo prestato dal gruppo transnazionale giacché, in caso contrario, la circostanza aggravante verrebbe a porsi come elemento costitutivo del reato associativo transnazionale, la Corte ha concluso nel senso che l'aggravante non risulti compatibile con la figura dell'associazione per delinquere nei casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un'unica associazione transnazionale; viceversa, ove l'associazione a delinguere "basti a se stessa", nel senso che i relativi associati o parte di essi ed il programma criminoso posto a fulcro del sodalizio realizzino il fatto-reato a prescindere da qualsiasi tipo di contributo esterno, ben può immaginarsi che a tale condotta altra ed autonoma se ne possa affiancare, al fine di estendere le potenzialità del sodalizio in campo internazionale, sicché il reato base ben assume, in tal caso, dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità tale da giustificare l'applicazione dell'aggravante in questione.

Dunque, tali essendo le coordinate poste dalla pronuncia delle Sezioni Unite, ove anche volesse prescindersi dalla neppur troppo implicita affermazione in essa insita circa l'insussistenza di una incompatibilità tra aggravante de qua e singoli reati fine, appare del tutto conforme a tali coordinate la soluzione che la Corte ha sin qui dato alla questione in oggetto, fondata sulla lettera "onnicomprensiva" della norma, non contrastata da dati di "sistema" che possano condurre ad una ragionata esclusione dei reati-fine¹².

Né la ragione che ha condotto a sottrarvi il reato associativo laddove il gruppo criminale organizzato transnazionale coincida con l'associazione stessa potrebbe essere "esportata" sul piano dei reati commessi dagli associati: non solo perché, così facendo, risulterebbe alla fine irrazionale la stessa decisione delle Sezioni Unite, non comprensibile nella differenziazione che ne risulterebbe, ma anche, e soprattutto, perché tale ragione, non potrebbe certo

¹² V. Cass. Sez. 3 sent. N. 1761/20 Ud. 24.11.2020 – dep. 16.3.2021



valere per i singoli reati, del tutto autosufficienti ed autonomi rispetto al reato associativo.

Non da ultimo, va ancora una volta ricordato il paradosso colto dalle pronunce della Corte con riguardo alla posizione del concorrente, non associato, nel reato-fine, o nel reato consumato con l'apporto del gruppo/associazione, o a beneficio di questo, cui condurrebbe una opzione diversa, e cioè l'insostenibilità sistematica delle due alternative possibili: o di fatto mutare la natura di un'aggravante oggettiva in soggettiva (quindi configurabile solo a carico di alcuni dei concorrenti in ragione del loro rapporto personale con il gruppo/associazione); o estendere al concorrente non associato la copertura che la sovrapposizione/immedesimazione, in ipotesi, offrirebbe, anche per tali reati, al solo associato¹³.

Va, comunque, di certo, ribadito che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, (oggi art.61-bfs cod. pen.) può applicarsi ai reati-fine consumati dai sodali di una associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale¹⁴.

5. Prospettive di riforma.

Le perplessità restano tante. Scopo della Convenzione di Palermo, scolpito chiaramente dall'art. 1, è quello di promuovere la cooperazione degli Stati - parte per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Le ragioni che hanno determinato la comunità internazionale ad adottare la Convenzione sono da rinvenire nella ricerca di efficaci strumenti volti al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, considerato il pericoloso dilagare di forme di criminalità organizzata travalicanti le frontiere nazionali.

Così ragionando sembrerebbe preferibile, allora, recuperare la logica della Convenzione di repressione, soprattutto, dei fenomeni mafiosi in forma associativa proiettati al di fuori degli Stati nazionali, forme criminali di certo più insidiose, più che dei reati fine in sé. Per questa ragione, oggi, pare ancor più contraddittorio e irragionevole sanzionare – per quanto ineccepibile de jure condito – più gravemente i reati fine commessi dai componenti di un'associazione per delinquere, piuttosto che lo stesso reato associativo sopranazionale.

Paradossalmente sarebbe più coerente con gli scopi e con la ratio della Convenzione di Palermo, che l'aggravante della transnazionalità fosse astrattamente configurabile unicamente, se una scelta si deve fare, per le fattispecie associative: proprio il contrario di quanto oggi.

-

¹³ V. Cass. Sez. 6, n. 47217 del 2015, Corti

¹⁴ Da ultimo Cass. Sez. 2 sent. N. 196 ud. 27.1.203-dep. 21.3.2023



La trasposizione fortemente riduttiva che la disciplina convenzionale ha ricevuto a livello di normativa nazionale ha quindi finito per produrre – in una sorta di eterogenesi dei fini – una estesa area di "indifferenza" sanzionatoria rispetto al fenomeno del crimine associato transnazionale, in sé e per sé considerato, malgrado lo stesso costituisce, *ex professo*, obiettivo di punizione o di maggior punizione perseguito dalla Convenzione di Palermo.

La volontà della Convenzione è stato ed è quello di assoggettare a sanzione penale (art. 5) proprio la stessa partecipazione a gruppi criminali organizzati, e dunque "omologare", tra i Paesi aderenti alla Convenzione, le fattispecie associative che nel nostro sistema sono da sempre conosciute; e se, ancora, tale volontà è stata rivolta essenzialmente a perseguire (o a perseguire con maggior rigore) proprio le associazioni criminali che operino a livello transnazionale, ne deriva che il "limite" introdotto dalla disposizione "domestica" si pone in evidente frizione con la *ratio* e lo spirito della Convenzione, producendo effetti di sostanziale vanificazione della aggravante che finiscono per rendere analoghi, sul piano sanzionatorio, i casi di associazione locale, ad operatività assai circoscritta, e quello di associazione operante in più Paesi, e con forti ramificazioni internazionali.

Basti pensare, a questo riguardo, alle esperienze di Cosa Nostra negli USA e in Canada; ai collegamenti stabilizzati tra famiglie camorristiche e centrali di narcotraffico in Venezuela e con i cartelli colombiani; e soprattutto ai "locali" di 'ndrangheta ed alla relativa massiccia presenza in altri paesi europei (in particolare in Germania e in Svizzera), ed extraeuropei (in particolare in Australia e in Canada). Né va trascurato il fenomeno "reciproco", vale a dire quello della penetrazione, nel nostro territorio, di organizzazioni criminali straniere, come la mafia russa, slava, cinese e simili.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15.11.2000, all'art. 2 si rinviene l'individuazione del concetto di gruppo criminale organizzato inteso come «gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

La definizione in questione, seppur generica, rappresenta il punto di fusione della complessa attività svolta nella fase dei lavori preparatori ove particolare risalto aveva assunto, tra gli altri, il modello associativo mafioso delineato dall'art. 416 bis c.p. italiano. La Convenzione mirava a reprimere quella criminalità a fine di lucro estesa al di là dei confini geografici dei singoli Stati, agevolata dall'abbattimento delle frontiere, creando uno spazio giuridico internazionale che impegni tutti gli Stati firmatari a ottemperare gli obblighi convenzionali: di incriminazione (con ciò tentando di armonizzare le legislazioni nazionali su alcune tipologie di reati gravi) e di cooperazione tra Stati per le attività procedimentali, investigative e di prevenzione.



È d'altra parte evidente l'ulteriore effetto di ricaduta negativa che una limitazione applicativa della aggravante produce sul piano degli "strumenti" che la Convenzione di Palermo e la disciplina di recepimento normativo nazionale hanno stabilito in termini di cooperazione internazionale.

Da ciò consegue che sarebbe di certo auspicabile un radicale cambiamento di prospettiva in linea con gli scopi e gli obiettivi della Convenzione di Palermo che non può prescindere da un intervento legislativo sulla attuale formulazione dell'art 61 bis c.p. (ex art. 4 della legge n. 146/2006), intervento necessario e ineluttabile in un momento storico quale quello attuale dove, grazie alla tecnologia avanzata e l'uso di sistemi crittografati, la criminalità agisce oltre confine sempre più con maggiore facilità.